IL CASO.it

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	Presidente
Rossana Giannaccari	Consigliere Rel.
Giuseppe Fortunato	Consigliere
Andrea Penta	Consigliere
Francesco Graziano	Consigliere

Oggetto:

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

CC. 4/05/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23719/2025 R.G. proposto da:

Folgori Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bizzarri unitamente all'avvocato Francesco Galluzzo

-ricorrente-

contro

Barile Vincenzo, Barile Irma Serena, Muoio Nunzia, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Insanguine

-controricorrenti-

nonché contro

Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Isp Obg S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6103/2025 depositato il 26/10/2025.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal Consigliere Rossana Giannaccari.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 3.4.2024, Roberto Folgori, in qualità di coniuge superstite della *de cuius* Mariangela Rossella Barile, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile, rispettivamente madre e fratelli della defunta, per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione giudiziale, ex art. 713 c.c. e art. 784 c.p.c. e l'accertamento del suo credito, pari ad euro 450.000,00 nei confronti della massa ereditaria della defunta moglie.

Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile si costituirono tardivamente ed eccepirono l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e l'omessa inclusione nell'asse ereditario della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella Brefis S.r.l., avente sede in Roma.

Successivamente, con citazione del 16.4.2025, Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile introdussero un altro giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di Roberto Folgori, Elena Bruni, Sergio Bramucci e della Brefis S.r.l., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia ovvero la simulazione dell'atto di riscatto da parte dei soci Roberto Folgori, Elena Bruni, Sergio Bramucci e della Brefis S.r.l della quota di partecipazione sociale pari al 25% del capitale sociale della Brefis s.r.l. già appartenuta alla *de cuius* Mariangela Rossella Barile.

Si trattava della stessa partecipazione societaria che i convenuti nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano assumevano essere caduta in successione, che sarebbe stata riscattata dai soci superstiti in violazione dello statuto sociale e delle disposizioni codicistiche in materia successoria e societaria.

1.2. A seguito dell'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile, chiesero al Tribunale

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

di Milano di sospendere il giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., deducendo la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma rispetto a quello di divisione ereditaria, sul presupposto che l'accertamento relativo alla titolarità ed alla sorte della partecipazione sociale della *de cuius* costituisse antecedente logico-giuridico indispensabile ai fini della determinazione dell'attivo ereditario.

1.3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6103/2025, accolse l'istanza e dispose, ai sensi dell'art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio divisorio sino alla definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

2. Avverso detta decisione Roberto Folgori ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile.

Banco Di Napoli S.p.a. e ISP OBS S.r.l. sono rimasti intimati.

Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ordine di prosecuzione del giudizio sospeso.

In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità della sospensione del giudizio perché nel giudizio di divisione la domanda dei convenuti di inclusione nell'asse ereditario della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella Brefis S.r.l. sarebbe stata proposta tardivamente, oltre i termini previsti dall'art. 167 c.p.c., quando erano già maturate le preclusioni processuali. Il ricorrente sostiene che la richiesta di inclusione di un bene nell'asse ereditario integri una domanda riconvenzionale da proporre entro il termine di venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione e, non configurando, quindi, né un'eccezione, né una mera difesa, si sarebbe verificata una decadenza processuale, tanto che i convenuti avevano espressamente rinunciato a tale domanda.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama il principio espresso da Cass. S.U. n. 14109/2006, che avrebbe ritenuto applicabile al giudizio di divisione le preclusioni proprie del giudizio contenzioso, affermando che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato costituisce eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione e rimarrebbe, pertanto, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ..

In applicazione di tali principi, la quota del 25% della partecipazione della Brefis s.r.l. da parte della *de cuius* non entrerebbe a far parte dell'asse ereditario da dividere poiché la domanda di inclusione di tale quota, da parte dei convenuti, sarebbe stata tardivamente proposta.

Conseguentemente, pur sussistendo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la domanda di divisione e la domanda di nullità di accertamento del trasferimento delle quote appartenute alla *de cuius* ai soci superstiti, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la sospensione del giudizio di divisione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria, rilevando come la prosecuzione dei due giudizi non avrebbe determinato un conflitto tra giudicati perché, anche ove fosse accertata l'illegittimità dell'atto di riscatto dei soci e l'inclusione della quota di partecipazione della *de cuius* nell'asse ereditario, potrebbe darsi luogo alla divisione parziale, non versandosi in un'ipotesi di pregiudizialità tecnica, ai sensi dell'art.295 c.p.c.

3. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.1. In punto di fatto, deve essere precisato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, il cui esame è consentito in sede di regolamento di competenza, la compagine originaria della Brefis s.r.l. era costituita dalla

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

socia defunta Mariangela Rossella Barile, da Robero Folgori, da Bruni Elena e da Bramucci Sergio.

Avvenuto il decesso di Mariangela Rossella Barile, in data 11.2.2023, i soci superstiti accrebbero la loro quota e, in data 24.10.2023, con atto per notar Orlandi, trasferirono l'8,33% del capitale sociale a Roberto Folgori.

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile hanno chiesto accertarsi che i soci superstiti Bruni, Ramacci e Folgore non avevano esercitato, nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 dello statuto della società, il diritto di opzione per l'acquisto della quota sociale appartenuta alla *de cuius* Mariangela Rossella Barile, con conseguente nullità e l'inefficacia degli atti compiuti dai soci di accrescimento della quota della loro dante causa.

3.2. La questione relativa alla tardività della domanda dei convenuti volta all'inserimento nell'asse ereditario della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella Brefis S.r.l. non costituiva un'eccezione in senso stretto, da proporsi nel termine di cui all'art. 167 c.p.c., ma una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.

La finalità del giudizio di divisione ereditaria è di giungere al completo scioglimento della comunione, e, pur facendo salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, è ammessa l'indicazione dei beni anche da parte del condividente che non abbia proposta tale domanda; l'indicazione dei beni costituisce una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione (Cass. n. 9869/2025; Cass. n. 1065/2022; Cass. n. 6931/2016).

Le parti possono, dunque, indicare i beni oggetto della divisione anche dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o l'integrazione delle rispettive domande (Cass. n. 28272 /2018).

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

Ne consegue che l'indicazione, da parte dei convenuti delle quote di partecipazione della *de cuius* nella Brefis s.r.l., ai fini della formazione dell'asse ereditario, poteva avvenire con comparsa di costituzione tardivamente depositata, non essendo maturata alcuna preclusione.

A seguito dell'indicazione della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella Brefis S.r.l., si pone il problema del rapporto di pregiudizialità del giudizio introdotto dai convenuti Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Roberto Folgori e dei soci superstiti della società, che avevano acquisito, dopo il decesso, le quote di partecipazione sociale della *de cuius* poiché, in tale giudizio, essi avevano lamentato la nullità e l'inefficacia ovvero la simulazione dell'atto di riscatto da parte dei predetti.

3.3. La *quaestio iuris* che si pone, dunque, è se la domanda di accertamento dell'appartenenza del bene alla comunione ereditaria o al condividente o ad un terzo costituisca questione pregiudiziale che legittimi la sospensione del giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Deve essere opportunamente rilevato che la problematica relativa al nesso di pregiudizialità tra cause ed alla sospensione del giudizio pregiudicato è stata oggetto di interventi da parte della giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la risalente sentenza delle Sezioni Unite N. 2619/1975, è intervenuta con altre due pronunce, la sentenza N. 10027/2012, ribadita *in parte qua* con la sentenza delle Sezioni Unite N. 21763/21.

In tali decisioni è stato affermato che la sospensione *ex* art. 295 c.p.c. della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può, alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso, però, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difforme

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata o cassata.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di limitare i casi di sospensione, qualora sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica, alla contemporanea pendenza dei giudizi in primo grado.

Esse si pongono nella giusta ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c., per evitare la dilatazione della durata dei processi che la sospensione necessaria comporterebbe e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello "pregiudicato", esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337 c.p.c., comma 2.

L'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite N. 10027/2012 ha cercato di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme e i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2.

Fin tanto che la causa pregiudicante penderà in primo grado, la causa dipendente resterà comunque soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. mentre, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

3.4. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di divisione, sia pure con qualche oscillazione giurisprudenziale, in ordine alla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio di divisione e giudizio di accertamento dell'appartenenza del bene alla comunione.

È opportuno precisare che il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.

Con riferimento alla prima fase, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza (Cass., n. 2951/2018).

Il giudizio di divisione, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e nell'ambito di esso non possono essere riproposte questioni, la decisione delle quali sia divenuta irrevocabile per l'esaurimento rispetto ad esse dei mezzi di impugnazione.

Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, da risolvere con sentenza non definitiva, la deduzione con la quale uno dei condividenti neghi l'appartenenza alla massa di un singolo bene oggetto della domanda (Cass. n. 6960/1996).

Coerentemente con tale impostazione è stato affermato che il soggetto che vanti l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

IL CASO.it

non può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso, poiché la relativa domanda si pone in termini di assoluta incompatibilità con l'originaria pretesa di usucapione (Cass. n. 8815/1998).

Nello stesso modo, il compartecipe che si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione non può iniziare il giudizio di divisione e, nel caso in cui sia convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione (Sez. 2 , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018).

Il giudizio di divisione presuppone, quindi, il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.

Tale orientamento è stato delineato da Cass. n. 8641/2024 (non massimata), cui è seguita Cass. n. 12258/2025, che, sulla base della natura del giudizio di divisione e delle sue peculiarità procedimentali, ha affermato l’esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di usucapione e quello di divisione, richiamando gli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite con sentenza N. 10027/2012, ribadita *in parte qua* dalla sentenza delle Sezioni Unite N.21763/21 e dall'ordinanza n. 9470/22. In tale decisione, applicativa della sentenza delle Sezioni Unite n. 21763/2021, si afferma che, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

IL CASO.it

295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.

3.5. Le citate pronunce hanno composto il contrasto giurisprudenziale che si era determinato in seguito all'enunciazione del principio di diritto, secondo cui tra la domanda di scioglimento di una comunione immobiliare e la domanda di usucapione di uno degli immobili da dividere non sussiste un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c (Cass. n. 4183/2016).

In consapevole contrasto con tale principio si era posta Cass. n. 2951/2018, rilevando le implicazioni dell'affermazione secondo cui la decisione della causa di usucapione di alcuni dei beni oggetto della comunione non impediva la decisione della causa di divisione ereditaria, ben potendo successivamente, ove la causa di usucapione fosse stata decisa in senso favorevole, ripartirsi diversamente le quote tra i coeredi, ferma restando la possibilità di procedere a una divisione parziale dei beni non oggetto di contestazione. Si osserva in sentenza come tale affermazione finiva per ammettere l'influenza della sentenza di usucapione sul processo divisionale, senza considerare che, qualora la divisione sia pronunciata con sentenza e non con l'approvazione del progetto di divisione, sia ineludibile la potenzialità di giudicati contraddittori.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

4. Nel caso di specie, esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio di divisione pendente innanzi al Tribunale di Milano tra Roberto Folgori, Nunzia Muoio, Irma Serena Barile e Vincenzo Barile ed il giudizio di nullità, inefficacia ovvero di simulazione dell'atto di riscatto da parte dei soci Roberto Folgori, Elena Bruni, Sergio Bramucci e della Brefis S.r.l in relazione alla quota di partecipazione del 25% del capitale sociale della Brefis s.r.l., già appartenuta alla *de cuius* Mariangela Rossella Barile, che i convenuti hanno chiesto inserirsi nell'asse ereditario.

Il giudizio pregiudicato, pendente innanzi al Tribunale di Milano, è stato correttamente sospeso con l'ordinanza impugnata in attesa della definizione del giudizio pregiudicato pendente innanzi al Tribunale di Roma.

Una volta che la causa innanzi al Tribunale di Roma sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, spetterà al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.

5. Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere rigettato, confermandosi il provvedimento di sospensione.

In ragione del suindicato contrasto giurisprudenziale, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 23719/2025
Numero sezionale 1302/2026
Numero di raccolta generale 24842/2026
Data pubblicazione 28/08/2026

quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5